

ACCORDO NEGOZIALE

per l'erogazione di prestazioni specialistiche per esterni

Vista

la normativa vigente in materia di erogazione di prestazioni specialistiche per conto

del SSP ed in particolare le seguenti deliberazioni della G.P di Trento:

- n. 2117 del 13.10.2006 e ss. mm. ed ii., concernente gli indirizzi per

l'effettuazione di attività riabilitativa per esterni presso le RSA,

- n. 746 del 13.04.2007 e s. m. ed i., concernente le modalità, i requisiti e le

tipologie delle prestazioni di riabilitazione effettuabili dalle RSA per utenti esterni e

le disposizioni dell'APSS relative a tali prestazioni;

Preso atto

- della deliberazione G.P. n. 2369 del 16.12.2022 concernente il

finanziamento delle funzioni e attività del SSP;

- della nota di data 15.06.2023 con la quale l'APSP Valle del Vanoi comunica

la nuova disponibilità ad attivare il servizio di fisioterapia per utenti esterni presso la

sede della Struttura sita in Canal San Bovo (TN) via Danoli 15,

tra

L'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, di seguito denominata Azienda,

rappresentata dal Direttore Generale dr. Antonio Ferro, domiciliato per la carica

presso la sede dell'Azienda sita in Trento, via Degasperi 79

e

l' **Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Valle del Vanoi"**, con sede a Canal

San Bovo (TN), via Danoli 15, P. IVA e CF 00481180222, di seguito denominata

Struttura, nella persona del suo Presidente, Menguzzo Bruno,

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 (Requisiti di operatività)

1. La Struttura è accreditata istituzionalmente ex determinazione del Dirigente del Dipartimento Salute e solidarietà Sociale n. 1667 di data 17 febbraio 2023.
2. L'accREDITamento è efficace a condizione del mantenimento dei requisiti previsti dal provvedimento provinciale di accREDITamento, che debbono essere mantenuti e rimanere invariati per tutta la durata del presente accordo.
3. La Struttura è tenuta all'erogazione delle prestazioni nel rispetto delle incompatibilità previste dall'art.1, commi da 5 a 19, della legge 662/1996 e ss.mm. ed ii.; a tal fine la Struttura mette a disposizione dell'Azienda, su richiesta della stessa, la relativa documentazione.

Art. 2 (Tipologia e quantità delle prestazioni)

1. Ferma restando la facoltà di libera scelta operata dal cittadino nei confronti delle strutture pubbliche e private provvisoriamente accreditate, il presente accordo definisce la tipologia e la quantità delle prestazioni specialistiche e diagnostiche da erogare in favore di assistiti aventi titolo all'assistenza del SSN.
2. Non sono poste a carico dell'Azienda le prestazioni specialistiche ambulatoriali e diagnostiche rese nei confronti di soggetti non aventi titolo al SSN.
3. La Struttura è tenuta ad erogare le prestazioni specialistiche ambulatoriali e diagnostiche alle tariffe vigenti, secondo modalità indicate nella seguente tabella:

Branche	Prestazioni negoziate	Finanziamento
MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE	Cod.: 93.19.2 - 93.11.4 - 93.39.4 - 93.39.5 - 93.11.2 - 93.22	€1.500,00

4. La Struttura assicura l'erogazione delle prestazioni negoziate durante l'intero anno, senza soluzioni di continuità, con personale in possesso di idonea qualifica.
5. Per quanto non previsto dal presente accordo si fa riferimento alle vigenti

disposizioni in materia di assistenza specialistica ambulatoriale.

Art. 3 (Criteri di erogazione di particolari prestazioni)

1. La prescrizione delle prestazioni oggetto del presente accordo deve essere redatta sul formulario del SSN a cura del medico dipendente o convenzionato e dev'essere corredata di tutte le informazioni necessarie per individuare, tariffare, addebitare le prestazioni e per ogni finalità di carattere amministrativo ed informativo.

2. Ai fini dell'appropriatezza ed efficacia delle prestazioni si applicano le disposizioni generali e gli indirizzi operativi aziendali per le prestazioni della branca Medicina Fisica.

Art. 4 (Limiti finanziari)

1. Le prestazioni oggetto del presente accordo rese nei confronti dei soggetti iscritti al SSN, debbono essere commisurate alle risorse messe a disposizione della programmazione sanitaria provinciale. Non sono poste a carico dell'Azienda eventuali prestazioni specialistiche che determinano spese superiori ai limiti sopra indicati.

Art. 5 (Addebiti)

1. Il riscontro amministrativo contabile delle prestazioni oggetto del presente accordo è effettuata mediante il sistema informatico gestionale (GPS) messo a disposizione dell'Azienda ed i relativi dati debbono pervenire all'Azienda entro il 5° giorno del mese successivo a quello dell'erogazione della prestazione.

2. Gli addebiti sono al netto delle quote di compartecipazione alla spesa sanitaria eventualmente a carico dell'utente e trattenute direttamente dalla Struttura.

3. Sono escluse dal pagamento e se già eseguito sono scontate dai successivi addebiti ovvero verranno ripetute, le prestazioni erogate in favore di assistiti non

iscritti al SSP non riconosciute dalle Regioni o dagli Stati debitori.

Art. 6 (Pagamenti)

1. La Struttura addebita mensilmente l'attività svolta all'Azienda, che provvede al pagamento delle relative fatture entro sessanta (60) giorni dal ricevimento.

2. Ai fini fiscali le parti dichiarano che le prestazioni oggetto del presente accordo costituiscono operazioni esenti da IVA e pertanto il presente accordo è soggetto a registrazione solo nel caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2°, del D.P.R. 26.04.1986 n. 131.

3. L'imposta di bollo si intende posta a carico della Struttura, qualora non esente, ed è anticipata dall'Azienda che la assolverà in modo virtuale. La Struttura dovrà provvedere al rimborso della somma anticipata dall'Azienda, pari ad **€32,00** mediante sistema PagoPA.

Art. 7 (Vigilanza e controlli)

1. La Struttura adotta la carta dei Servizi ed il Codice Etico ai sensi del D. Lgs 8.6.2001, n. 231.

2. Ferme restando le competenze della Provincia in materia di autorizzazione e vigilanza sulle strutture accreditate, in applicazione della già citata deliberazione G. P. n. 1022 del 23 giugno 2017, verranno adottate le seguenti forme di controllo:

a) controllo interno: la Struttura adotta al proprio interno un modello organizzativo di controllo sulla qualità e sull'appropriatezza delle prestazioni;

b) controllo contrattuale: l'Azienda effettua un controllo sia sulla qualità e appropriatezza delle prestazioni oggetto del presente accordo, che sull'osservanza delle disposizioni normative vigenti, anche in materia di compartecipazione;

c) controllo esterno: è effettuato dal Nucleo provinciale di controllo secondo quanto previsto dal sistema provinciale dei controlli e dal piano provinciale dei

controlli annualmente definito.

3. Per quanto riguarda le ricadute dell'attività di controllo, l'Azienda adotterà le indicazioni provinciali di cui alla delibera di Giunta Provinciale n. 1022/2017 e ss.mm e del piano annuale dei controlli.

4. Nell'ambito dei controlli di tipo contrattuale, in caso di importi impropriamente addebitati al SSP, per effetto della mancata / non corretta applicazione di regole contrattuali, l'Azienda effettuerà il recupero, con addebito alla Struttura dell'ulteriore onere pari al 10% delle somme impropriamente addebitate al SSP a titolo di danno da disservizio. Le percentuali di incidenza dei recuperi di cui al periodo precedente, oltreché l'ulteriore onere del 10% a titolo di danno da disservizio, saranno recuperate sugli importi fatturati dalla Struttura per tutte le mensilità precedenti a quella oggetto di controllo nel limite massimo di 12 mensilità, fatto salvo il minor periodo in relazione alla data della precedente verifica, qualora l'ambito dell'attività verificata sia lo stesso. Qualora non diversamente disciplinato dal piano provinciale dei controlli, le ricadute economiche dell'attività di controllo, se relative agli anni progressi, non producono effetti sulla relativa contabilità.

Art. 8 (Trattamento dati personali)

1. Le parti riconoscono e convengono che ognuna agirà in qualità di titolare autonomo del trattamento e sarà responsabile di conformarsi agli obblighi imposti al titolare del trattamento dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, tra cui il Regolamento (UE) 2016/679 (il "GDPR") e il Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice sulla protezione dei dati personali" come novellato dal Decreto Legislativo n. 101/2018 (c.d. "Codice Privacy") e sue successive modifiche e integrazioni (la "Normativa Privacy Applicabile").

2. Ciascuna parte riconosce ed accetta che i dati personali ad essa relativi,

ovvero i dati personali dei propri dipendenti e collaboratori, nonché, più in generale, i dati personali trattati nell'ambito delle attività previste dal presente accordo, saranno trattati dall'altra parte in qualità di titolare autonomo del trattamento per finalità strettamente funzionali all'instaurazione e all'esecuzione del accordo stesso, nonché per l'adempimento di obbligazioni di legge ed in conformità con l'informativa che ognuna di esse renderà agli interessati ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del GDPR.

3. Nell'ambito del rapporto oggetto del presente accordo, la base giuridica per il trattamento dei dati personali è l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, ai sensi di quanto previsto dall'art. 9, par. 2, lett. g) del Regolamento UE 2016/679, dall'art. 2-sexies, par. 2, lett. v) del Codice privacy inerente alle seguenti attività: "programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria, ivi incluse l'instaurazione, la gestione, la pianificazione e il controllo dei rapporti tra l'amministrazione ed i soggetti accreditati o convenzionati con il servizio sanitario nazionale", nonché dal Regolamento provinciale per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari approvato con decreto del Presidente della Provincia 8 ottobre 2013, n. 27-129/Leg.

Art. 9 (Livelli di assistenza)

1. Per la corretta programmazione e coordinamento delle attività connesse al livello essenziale "Assistenza specialistica ambulatoriale" la Struttura è tenuta a:

a) attuare le direttive e le indicazioni adottate dall'Azienda in materia di assistenza specialistica.

b) organizzare la propria attività di prenotazione ed accettazione ambulatoriale secondo gli indirizzi operativi aziendali, avvalendosi anche dei rispettivi sistemi informatici aziendali.

Art. 10 (Flussi informativi)

1. Ai fini del debito informativo ex art. 50 del D.L. 269/2003 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 L. 326/2003, nonché per la de-materializzazione della ricetta, la Struttura deve disporre di propri sistemi informatici adeguati, idonei ed integrati con quelli dell'Azienda; in tal caso essa garantisce per conto della Struttura l'invio al Ministero dell'Economia e delle Finanze dei dati prestazionali, con le modalità, gli standards ed i tempi previsti.

2. In caso di violazioni, carenze o ritardi addebitabili alla Struttura, l'Azienda:

a) effettua rivalsa delle eventuali sanzioni ricevute,

b) si riserva la risoluzione dell'accordo in caso di reiterata violazione delle suddette norme, previa contestazione degli addebiti.

Art. 11 (Normativa anticorruzione)

1. Con l'accettazione del presente contratto la Struttura assume gli obblighi previsti dalla L. n. 190/2012 ss. mm. ed ii. recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione" e si impegna al rispetto, per quanto compatibili, delle disposizioni previste dal Codice di comportamento aziendale e dai paragrafi 8.6 "Codice di comportamento" e 8.7 "Obbligo di astensione e segnalazione di conflitti di interessi" del vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione, documenti disponibili sul sito al link <https://www.apss.tn.it/documenti-corrruzione>.

2. Inoltre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 - introdotto dal comma 42, lett. 1) dell'art. 1 della L. n. 190/2012- la Struttura sottoscrivendo il presente accordo, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti dell'Azienda, che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per

conto dell'Azienda nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Art. 12 (Durata)

1. Il presente accordo decorre dal 01.10.2023 al 31.12.2023, salvo disdetta con preavviso di 30 giorni a mezzo di pec.

Art 13 (cause di risoluzione dell'accordo)

1. Fermo ogni altro provvedimento e/o sanzione previsti dall'accordo contrattuale e dalla normativa ad esso applicabile, la violazione delle disposizioni di cui all' art. 1, art. 2, art. 10 nonché art. 11 costituisce causa di risoluzione del presente accordo.

Letto, confermato e sottoscritto.

A.P.S.P. Valle del Vanoi

Azienda Provinciale Servizi Sanitari

Il Presidente

Il Direttore Generale

Bruno Menguzzo

Dr. Antonio Ferro

Agli effetti dell'Art. 1341 c. c. la Struttura dichiara di conoscere e approvare specificamente le clausole di cui agli artt. 4, 7 e 13.

A.P.S.P. Valle del Vanoi

Il Presidente

Bruno Menguzzo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005.